

Protocollo:3655/r.u.

Sassari, 08/05/2017

Rif.:

**Al Comune di Porto Torres**  
[comune@pec.comune.porto-torres.ss.it](mailto:comune@pec.comune.porto-torres.ss.it)

Allegati :

**All'Autorità Portuale di Olbia e Golfo  
Aranci**  
[info@pec.apnordsardegna.it](mailto:info@pec.apnordsardegna.it)

**Alla Capitaneria di Porto di Porto Torres**  
[cp-portotorres@pec.mit.gov.it](mailto:cp-portotorres@pec.mit.gov.it)

**Alla Provincia di Sassari**  
[protocollo@pec.provincia.sassari.it](mailto:protocollo@pec.provincia.sassari.it)

**All'Ente Parco Asinara**  
[enteparcoasinara@pec.it](mailto:enteparcoasinara@pec.it)

**OGGETTO:** Piano Utilizzo dei Litorali (PUL) del Comune di Porto Torres.  
Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 19 D. Lgs n.  
374/1990.

Relativamente all'oggetto, facendo seguito alla riunione tenutasi a Porto Torres il 13 aprile presso la sala sita al "Museo del Porto" invia Azuni n. 4, al fine di dare, per quanto possibile, una corretta informazione sulle problematiche che derivano dall'applicazione dell'art. 19 del D. Lgs. 374/90 di seguito si riportano i contenuti di una nota diffusa a tutti i Comuni del Nord Sardegna da parte di quest'Ufficio delle Dogane.

*Nota U.D. Sassari: Premessa*

Come noto, il Decreto Legislativo 08.11.1990 n. 374 recante riordino degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo, all'articolo 19 (Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale), stabilisce che *"1. E' vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e*

*nel mare territoriale, non che' spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.*

*2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto.*

*3. Il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore. Avverso tale provvedimento e' ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.”*

La subordinazione delle altre autorizzazioni amministrative a quella doganale prevista dal citato art 19 c. 1 D.Lgs n.374/90, testimonia la prevalenza che il Legislatore ha inteso attribuire agli interessi fiscali ivi tutelati rispetto ad altri di natura extratributaria, che pure vengono in rilievo nelle fattispecie in esame.

#### *Nota U.D. Sassari: Opere soggette ad autorizzazione doganale*

Poiché la norma non effettua alcuna distinzione tra soggetti o aree di intervento di natura pubblica o privata, la predetta autorizzazione deve essere richiesta per ogni manufatto, provvisorio o permanente, da realizzare in prossimità della linea doganale, incluse le opere pubbliche (opere portuali, opere a terra e in mare per consolidamento e protezione delle coste, lavori stradali e fognari in zona prospiciente al mare, ecc ).

In generale, pertanto, sono passibili di autorizzazione doganale tutti gli interventi che sono tali da alterare la conformazione fisica e la volumetria dei manufatti nonché la collocazione di opere anche a carattere stagionale ancorate al suolo.

#### *Nota U.D. Sassari: Adempimenti dei Comuni*

Con l'art 5 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 il Governo ha previsto la formazione dello “Sportello Unico per l'Edilizia”, (di seguito SUE).

Tale disposto normativo, recentemente modificato dal D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012, prevede presso le Amministrazioni comunali l'istituzione dello sportello unico per l'Edilizia: "Le amministrazioni comunali ... provvedono ... a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività ..." (art. 5 c. 1). Il SUE costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo ...fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte ..." (art. 5 c. 1 bis).

Al riguardo si rappresenta che eventuali inadempienze nell'acquisizione di tutti i titoli abilitativi e/o degli atti di assenso dello sportello in parola, non sanano *ex se* l'attività edilizia posta in essere dal soggetto con la conseguenza che l'azione esercitata nei confronti di quest'ultimo, rischia di riflettersi inevitabilmente sull'Ente il cui Ufficio SUE si è reso inadempiente rispetto agli obblighi su di esso gravanti ai sensi della sopra citata normativa.

E' necessario pertanto, che codesti Enti, già in fase di istruttoria degli atti autorizzativi di propria competenza, accertino per gli interventi edilizi rientranti nelle previsioni della normativa in argomento, il rispetto delle disposizioni di legge di cui all'oggetto, non mancando di citare gli estremi dell'autorizzazione doganale nei successivi provvedimenti, proprio al fine di scongiurarne la nullità e in conseguenti precipitati in termini di responsabilità da illecito amministrativo *ex* L.689/81.

#### *Nota U.D. Sassari: Concetto di prossimità alla linea doganale*

Si ritiene utile fornire taluni elementi atti a definire il concetto di linea doganale a di prossimità della stessa, al fine di individuare le entità edilizie soggette al rilascio dell'autorizzazione doganale.

La linea doganale è così definita dall'art. 1 del D.P.R. 23.01.1973, n. 43: *Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi...*

La prossimità della linea doganale viene intesa, in base ad orientamenti giurisprudenziali, come quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate nonché l'arenile cioè quel tratto di terraferma che risulta relitto dal normale ritrarsi delle acque.

Questo concetto di prossimità alla linea doganale dell'opera da realizzare, da solo, non è sufficiente per identificare i casi in cui è necessario chiedere l'autorizzazione dell' Ufficio delle Dogane in quanto la finalità dell'autorizzazione è quella di assicurare che attraverso l'intervento edilizio non vi sia pregiudizio all'attività di vigilanza di contrasto al contrabbando ed ad ogni altro possibile illecito, attività che richiede oltre al libero transito, l'osservabilità e la controllabilità di quel tratto prossimo alla linea doganale.

Le peculiarità intrinseche ed ambientali di ogni opera realizzanda non consentono pertanto di stabilire in generale, ed *ex ante*, quali di esse siano tali da dover essere assoggettate alla preventiva autorizzazione doganale e quali viceversa siano da escludere. La prassi applicativa dell'istituto in esame permette, tuttavia, di enucleare taluni principi generali che potranno risultare utili nella trattazione delle fattispecie più ricorrenti.

#### Nota U.D. Sassari: Indirizzi sulle opere

In linea generale, sono senz'altro soggette ad autorizzazione .

- Le opere, sia su area demaniale che su area privata, collocate a breve distanza dalla linea doganale, comprese quelle su aree in concessione d.m. e limitrofe (può costituire un riferimento pratico la zona di rispetto dei trenta metri dal demanio ai sensi dell'art 55 del Codice della Navigazione)
- Le opere posizionate “a valle” della strada pubblica ( tra la linea doganale e la strada pubblica più prossima).
- In via residuale, tutto ciò che possa agevolare l'approdo clandestino (scivoli, pontili, etc) o che possa essere adibito a deposito merci ( locali interrati, piscine, gazebo chiusi da tutti i lati, etc )

Viceversa, di massima, non sono soggette ad autorizzazione.

- Le opere poste sul lato “a monte” della strada pubblica, salvo che la particolare disposizione piano altimetrica della zona, la conformazione della linea doganale e demaniale rispetto alle proprietà private prospicienti non impongano diverse considerazioni;

- Le opere che, per loro natura e per il contesto nel quale si inseriscono, non costituiscono ostacolo alla vigilanza finanziaria. Sotto questo aspetto, come precisato dalla direttiva n. 5790 del 4/5/2007 della preesistente Area centrale gestioni tributi e rapporto con gli utenti dell'Agazia delle Dogane, tutte le opere non stabilmente ancorate al suolo e le installazioni volte a creare ombreggiamenti amovibili, a condizione che le stesse siano completamente aperte in tutti i lati come ad esempio ombrelloni o gazebo.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento necessario, precisando che il riferimento per quanto riguarda le autorizzazioni in oggetto, è l'Ufficio relazioni con il pubblico, tel. 0707591334, indirizzo e-mail [dogane.sassari.urp@agenziadogane.it](mailto:dogane.sassari.urp@agenziadogane.it),

Il responsabile dell'Area URP è il funzionario doganale dott.ssa Antonella Corrias.

*Il Funzionario delegato ai sensi dell'art. 4 bis  
D.L. 78/2015 convertito nella L. 125/15\*  
dott. Claudio Morra*

*\*atto di delega prot. n. 8035/R.I. del 22.12.2016*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93*